



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 19017

Torino, 14 giugno 2019

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 13.6.2019 a Mondovì tra Merlese e A. Manzo (serie A);
- Rilevato in fatto che i giocatori GILI Edoardo (Merlese) e COCINO Marco (A. Manzo) sono stati ammoniti per comportamento antisportivo;
- Considerato in diritto che la condotta dei giocatori GILI Edoardo (Merlese) e COCINO Marco (A. Manzo) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. a (in relazione all'art. 12.1 lett- b) del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore GILI Edoardo (Merlese) la sanzione pecuniaria di Euro100; contestata la recidiva rispetto alla sanzione n. 6 del 13.5.2019, applica a questo titolo l'aumento della metà ex art. 24 comma 2 lett. a-b Reg. Fed. di Giustizia ed irroga la complessiva sanzione pecuniaria di Euro 150;

infligge al giocatore COCINO Marco (A. Manzo) la sanzione pecuniaria di Euro 100.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino